



CITTÀ DI NOVI LIGURE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA TRA I COMUNI DI NOVI LIGURE, PASTURANA, SARDIGLIANO E VILLAVERNIA (ANNI 2026 – 2028).

L'anno 2025 , il giorno _____ del mese di Dicembre, nella sede Municipale di Novi Ligure e più precisamente nell'ufficio del Comando Polizia Municipale in Via Verdi 37, sono intervenuti i Sindaci dei seguenti Comuni:

- **MULIERE Rocchino**, il quale interviene al presente atto nella qualità Sindaco pro-tempore del Comune di Novi Ligure CF / P. Iva 00160310066;
- **SUBBRERO Massimo**, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pasturana – CF/ P. Iva 00464350065;
- **PIELLA GIAN CARLO**, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sardigliano – CF/P. Iva 00469790067;
- **PEPE GIAMPAOLO**, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Villalvernia - CF/P. Iva 00397670068;

Premesso:

- che con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, all'art. 19 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" il legislatore, nell'apportare ulteriori modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 del rinnovato articolo 14 tra le quali, alla lettera i) la Polizia municipale e Polizia amministrativa locale;
- che in virtù della normativa sopra enunciata, i relativi Comuni sono tenuti ad individuare forme di gestione delle funzioni fondamentali idonee a conseguire l'obiettivo di coniugare economie di scala e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della funzione medesima;
- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata, la funzione fondamentale di Polizia municipale e di Polizia amministrativa locale, mediante stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs18 agosto 2000, n° 267, in attuazione delle deliberazioni consiliari;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la Polizia Municipale e la Polizia Amministrativa locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che ai sensi del comma 31-bis della legge 122/2010, così come introdotto dall'art. 19 comma 1, lettera e), della Legge n. 135 del 2012, le convenzioni devono avere una durata almeno triennale e alla scadenza del predetto periodo va comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, altrimenti i comuni interessati saranno obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni; Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e finalità

1. I Comuni di Novi Ligure, Pasturana, Sardigliano e Villalvernia convengono di stipulare la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, la funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, utilizzando tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti, destinate allo svolgimento delle attività e dei servizi istituzionali di competenza della funzione medesima. I servizi inerenti alla funzione associata vengono resi in ragione della disponibilità di personale e mezzi. Il Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale, previa segnalazione ai Sindaci interessati, può motivatamente escludere l'erogazione di alcuni servizi agli enti associati.
2. In applicazione del co. 1 del presente articolo è costituito l'Ufficio Comune di Polizia Municipale che mantiene la denominazione "Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure".
3. Il personale dei Comuni convenzionati, distaccato al "Comando di Polizia Municipale di Novi Ligure", conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

ART. 2

Comune Capo convenzione e Sede

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, programmazione e gestione dei servizi e dei compiti istituzionali inerenti per legge alla funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale siano predisposti ed adottati, in nome e per conto di tutti i Comuni convenzionati, dal Comune di Novi Ligure, individuato come Comune Capo convenzione, in conformità alle determinazioni concordate tra le varie Amministrazioni.
2. Il Comune Capo convenzione mediante i propri atti, monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi burocratici o politici, dà attuazione agli indirizzi programmati e definiti, prevedendo nel proprio bilancio la spesa dei servizi inerenti la funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale ;
3. Sono di esclusiva competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti emanati in qualità di Ufficiale di Governo, contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità, edilizia e polizia locale.

ART. 3
Competenza territoriale

1. Il personale di Polizia locale dell'Ufficio Comune, facente capo al Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Municipale e con le modalità previste dal presente atto. L'articolazione territoriale e tecnico-funzionale della funzione associata di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, deve garantire lo svolgimento delle attività e servizi istituzionali che attengono alla funzione medesima e l'effettuazione dei relativi interventi ad opera del personale a favore di tutti gli Enti di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei piani di servizio predisposti dal Comando Polizia Municipale di Novi Ligure.

Il personale di vigilanza ricoprirà, su tutto il territorio dei comuni convenzionati, le funzioni e le qualifiche giuridiche ed espletterà i compiti previsti dall'art.5 della Legge 18 marzo 1986, n.65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n.58 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 4
Regolamenti

1. Al personale dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale, si applica il Regolamento comunale sullo stato giuridico del personale, di cui all'art. 7 della legge 65/86, comma 5.
2. Per il Personale del Corpo di P.M. di Novi Ligure che opererà nel territorio di ciascun Comune convenzionato, si applicano il regolamento comunale del Corpo Polizia Municipale, di cui all'art. 4 della legge 65/86 ed il Regolamento Comunale per i Servizi Armati degli Appartenenti alla Polizia Municipale di cui al D.M. 145/87 del Comune di Novi Ligure. Per il Personale di Polizia Municipale dei comuni associati varranno le disposizioni contenute nei regolamenti locali.
3. Restano in vigore, nei territori dei Comuni convenzionati, i rispettivi Regolamenti sull'esercizio delle funzioni (polizia urbana, polizia rurale, ecc.), ai sensi del D.P.R. 24.07.1977 n° 616 e dell'art. 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.. Il personale del Servizio associato di Polizia locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.

ART. 5
Durata

1. La presente convenzione avrà la durata di anni tre con decorrenza 01/01/2026 e scadenza 31/12/2028, previa sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci aderenti.
2. Le parti possono concordare espressamente il rinnovo della convenzione con nuova delibera di Consiglio comunale.

ART. 6
Recesso e risoluzione

1. Prima della scadenza stabilita dall'art. 5 ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione; in tal caso il Comune recedente, con deliberazione di Consiglio comunale ne deve dare comunicazione con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 7

Ammissione di nuovi Comuni

1. Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda ai Comuni convenzionati.
2. L'ammissione è subordinata all'accettazione del nuovo Comune da parte di tutti i Comuni convenzionati, con deliberazione di Consiglio in cui verranno altresì previste le conseguenti modifiche alla convenzione.

ART. 8

Coordinamento servizi inerenti la funzione associata

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure, individuato come Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale, svolge le funzioni di organizzazione, di direzione e coordinamento dei servizi e attività ricadenti nella competenza della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, sulla base degli indirizzi dei vari Sindaci, rispettivamente competenti per territorio, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del Servizio convenzionato.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure, determina le modalità operative nel rispetto degli indirizzi impartiti dai Sindaci rispettivamente competenti per territorio ed è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale.
3. Resta valido il sistema organizzativo e la catena di comando del Corpo Polizia Municipale di Novi Ligure.

ART. 9

Forme di Consultazione

1. Viene prevista una forma di consultazione fra gli Enti sottoscrittori della convenzione e la direzione del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure.
2. Saranno effettuate periodiche consultazioni tra i Sindaci e il Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale relative alla funzione oggetto della presente convenzione, per verificare l'andamento della gestione e la permanenza delle ragioni di interesse pubblico al proseguimento del rapporto convenzionale.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale potrà, a seguito delle consultazioni di cui ai commi precedenti, adottare determinazioni dirigenziali atte a meglio definire e disciplinare l'eventuale organizzazione del servizio conseguente.

ART. 10

Dotazioni

Tutto il personale di vigilanza è autorizzato ad utilizzare i mezzi e le attrezzature in dotazione ai comuni convenzionati, ad accedere ai rispettivi locali ed a conoscere dati ed informazioni riservate, in base alle direttive impartite dal Comando Polizia Municipale di Novi Ligure.

Il personale di vigilanza è autorizzato a far uso di tutte le attrezzature, dotazioni individuali, accessori, mezzi di coercizione ed armi assegnate nel territorio degli altri Comuni.

I distintivi e gli stemmi utilizzati saranno quelli del Corpo Polizia Municipale di Novi Ligure; la modulistica sarà definita in accordo con i vari enti.

ART. 11

Gestione servizi inerenti la funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale

1. Le attività ed i servizi garantiti in forma associata, nella forma del mutuo scambio, in virtù della presente convenzione, sono tutti quelli inerenti la funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, previsti dalla normativa statale e regionale, sia programmati che in casi di necessità e urgenza di seguito elencati. I servizi inerenti alla funzione associata vengono resi in ragione della disponibilità di personale e mezzi. Il Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale, previa segnalazione ai Sindaci interessati, può motivatamente escludere l'erogazione di alcuni servizi agli enti associati.
2. La gestione associata, dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:
 - servizio di polizia stradale attribuito dalla Legge alla Polizia Locale;
 - servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni partecipanti all'accordo; -
 - attività e funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di eventuali intese tra le Amministrazioni competenti;
 - servizio di polizia amministrativa e attività connesse alla vigilanza e alle sanzioni per infrazioni sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
 - gestione dell'iter amministrativo degli accertamenti delle relative violazioni e dei conseguenti eventuali contenziosi che ne conseguono. Particolari forme di collaborazione e assistenza potranno essere stabilite con i comuni dove è già presente un agente di P.M;
 - eventuale attività di notifica negli enti sprovvisti di personale munito della particolare competenza:

L'organizzazione e la direzione del servizio convenzionato sarà effettuata dal Comandante del Corpo Polizia Municipale di Novi Ligure come indicato nel precedente art. 8. Verranno organizzati turni di servizio, relativamente alla presenza di una unità o di una pattuglia, sul territorio dei comuni convenzionati che gestisca principalmente il controllo del territorio, le problematiche attinenti e quanto, in generale, possa essere di stretta competenza della Polizia Municipale. La presenza sul territorio dei vari comuni sarà riassunta indicativamente secondo le tabelle che seguono. Articolazioni diverse, inerenti i turni di servizio, potranno essere adottate stante esigenze o eventi non prevedibili o procrastinabili secondo quanto concordato preventivamente dai Sindaci dei comuni convenzionati e il Comando di Polizia Municipale di Novi Ligure. L'impegno previsto risulterà comunque flessibile secondo le esigenze, anche stagionali, o le contingenze rappresentate dai Sindaci dei Comuni interessati alla convenzione o dal Comando di Polizia Municipale di Novi Ligure. Non è contemplato il servizio di pronto intervento.

3. Presso ciascun Comune, tra quelli convenzionati, potrà essere istituita una sede periferica presso la quale ci sarà la presenza, programmata e concordata, di personale al fine di garantirne l'apertura al pubblico.
4. I servizi di cui ai commi precedenti e l'onere delle relative spese verranno suddivisi, come indicato nelle successive tabelle, tra i comuni convenzionati ed il pagamento al comune di Novi Ligure verrà effettuato almeno con cadenza semestrale. Tale somma dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura delle spese relative al personale operativo, del personale dell'Ufficio Servizi di Supporto.
5. In riferimento a quanto indicato nel comma precedente si prevedono le seguenti spese minime:

➤ Per il Comune di PASTURANA il costo forfettario viene così definito:

OGGETTO	COSTO PER COMUNE
Servizio per una quota di 72 ore annuali comprensiva di quota personale centrale operativa ed ufficio contravvenzioni durante l'orario di servizio	€ 1.440,00
Spesa forfettaria relativa: all'utilizzo degli impianti e degli stampati, dell'accesso alle banche dati del P.R.A. e della M.C.T.C., ecc., delle spese relative all'utilizzo dei mezzi di servizio ivi comprese le spese di carburante e di personale (es. vestiario — aggiornamento professionale ecc).	€ 1.100,00
TOTALE	€ 2.540,00

La quota pro capite per il Comune di PASTURANA viene individuata in € 2.540,00 comprensiva di tutte le spese previste nella precedente tabella.

➤ Per il Comune di VILLALVERNIA il costo forfettario viene così definito:

OGGETTO	COSTO PER COMUNE
Servizio per una quota di 120 ore annuali comprensiva di quota personale centrale operativa ed ufficio contravvenzioni durante l'orario di servizio	€ 2.400,00
Spesa forfettaria relativa: all'utilizzo degli impianti e degli stampati, dell'accesso alle banche dati del P.R.A. e della M.C.T.C., ecc., delle spese relative all'utilizzo dei mezzi di servizio ivi comprese le spese di carburante e di personale (es. vestiario — aggiornamento professionale ecc).	€ 1.850,00
TOTALE	€ 4.250,00

La quota pro capite per il Comune di VILLALVERNIA viene individuata in € 4.250,00 comprensiva di tutte le spese previste nella precedente tabella.

➤ Per il Comune di SARDIGLIANO il costo forfettario viene così definito:

OGGETTO	COSTO PER COMUNE
Servizio per una quota di 50 ore annuali comprensiva di quota personale centrale operativa ed ufficio contravvenzioni durante l'orario di servizio	€ 1000,00
Spesa forfettaria relativa: all'utilizzo degli impianti e degli stampati, dell'accesso alle banche dati del P.R.A. e della M.C.T.C., ecc, delle spese relative all'utilizzo dei mezzi di servizio ivi comprese le spese di carburante e di personale (es. vestiario — aggiornamento professionale ecc).	€770,00
TOTALE	€ 1.770,00

La quota per il Comune di SARDIGLIANO viene individuata in € 1.770,00 comprensiva di tutte le spese previste nella precedente tabella.

In caso di scostamento della spesa da tale previsione, nel corso dell'esercizio di competenza, sarà comunicato ai Comuni interessati, entro il 31 ottobre, l'importo rideterminato ai fini dell'integrazione dell'impegno assunto.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno previsto dal presente accordo tutti i Comuni aderenti alla convenzione si incontreranno al fine di un eventuale aggiornamento, previa verifica, delle effettive spese e delle quote di cui al comma 4, per i successivi esercizi finanziari. L'eventuale aggiornamento delle quote sarà formalizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Eventuali prestazioni di servizio effettuate oltre alla quota di cui al comma 2, richieste dai singoli Comuni convenzionati, saranno effettuate dal personale del Corpo Polizia Municipale di Novi Ligure, compatibilmente e non in contrasto con l'attività già svolta, in ore straordinarie pagate mensilmente dai Comuni convenzionati al personale a mezzo del Comune di Novi Ligure che provvederà ad accertare il trasferimento per liquidarlo al proprio personale. Viene previsto, con determina dirigenziale, salvo comprovate esigenze organizzative/operative, un tetto individuale di prestazioni extra orario, al fine della tutela dei lavoratori e della qualità del servizio.
8. Il Comando Polizia Municipale di Novi Ligure mensilmente provvederà ad effettuare riepilogo delle prestazioni ripartendo i costi fra i comuni convenzionati in base all'utilizzo.

ART. 12

Competenze, spettanze, modalità di riscossione e riparto dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale del Servizio convenzionato, non di spettanza dello stato o di altro Ente diverso dal Comune, saranno attribuiti ai singoli comuni convenzionati in base alla rispettiva competenza territoriale. Il Comune di Novi Ligure, al quale compete il 50% dei proventi da sanzioni amministrative elevate per violazioni al C.d.S. sul territorio di ogni comune, si impegna a riversare, ai Comuni convenzionati, il restante 50% dei proventi incassati dalle sanzioni amministrative suddette ed elevate nei territori comunali di competenza.

Dal presente articolo rimangono esclusi i proventi delle sanzioni amministrative rilevate con strumentazioni elettroniche in possesso o locare, con regolare contratto, dalle Amministrazioni Comunali. In questi casi, fatti salvi oneri marginali, tutto l'iter amministrativo contravvenzionale sarà direttamente curato dall'Amministrazione competente che riceverà integralmente i relativi proventi.

ART. 13

Mezzi finanziari

1. I Comuni convenzionati provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale i trasferimenti determinati relativi alle spese per la gestione del servizio.
2. I trasferimenti degli enti stipulanti sono versati al Comune di Novi Ligure. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
- 3.

ART. 14

Registri obbligatori

I registri obbligatori relativi alle diverse attività di polizia sono tenuti dal Corpo Polizia Municipale di Novi Ligure, e dagli altri comuni ai fini della contabilità finanziaria, anche attraverso procedure informatiche.

Art. 15

Definizione delle controversie

1. Le parti stabiliscono di deferire la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente convenzione a procedura di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del codice di procedura civile.
2. Il collegio arbitrale sarà formato da un membro nominato da ciascun Comune partecipante, e da un membro con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Comune di Novi Ligure, su istanza di parte.

ART. 16

Modifiche ed integrazioni alla convenzione

Le modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono approvate dai Consigli comunali degli enti partecipanti.

ART. 17
Spese di convenzione

Le eventuali le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (bolli, registrazioni, ecc.) saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

ART. 18
Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Polizia locale, segnatamente alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, D.M. 4 marzo 1987, n. 145, D.M. 18 agosto 1989, n. 341, Legge Regione Piemonte 30 novembre 1987 n. 58, Legge Regione Piemonte 16 dicembre 1991, n. 57, L.R. 21 dicembre 1994 n.62 e loro successive modifiche, nonché all'art. n.30 del T.U.E.L. e s.m.i.

Del presente accordo verrà data preventiva comunicazione al Signor Prefetto di Alessandria.

Novi Ligure, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI NOVI LIGURE MULIERE Rocchino	
COMUNE DI PASTURANA SUBBRERO Massimo	
COMUNE DI SARDIGLIANO PIELLA Gian Carlo	
COMUNE DI VILLALVERNIA PEPE Giampaolo	